



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Area 1

Liquidazione compenso per incarico collaborazione esterna Dr. Antonino Candela in esecuzione della sentenza n.4537/2025 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione Lavoro G.L. dott. Dante Martino il 28/10/2025, e pubblicata in pari data, a valere sull'impegno assunto con decreto n. 596 del 30/06/2020 n. Cap. 412504.

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** Il D.P.R. 28.02.1979, n.10 recante approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la l.r. 29.10.1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera n.289 del 20.11.2000 della Giunta di Governo, con la quale è stato determinato il compenso da corrispondere ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTO** il D.P. Reg. 28.12.1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 15.5.2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il "Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione Siciliana";
- VISTO** il decreto legislativo 14.3.2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020 n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi";
- VISTO** l'articolo 68 della legge regionale n. 21/14 in ordine alla trasparenza ed alla pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO** il D.P.Reg. n.9 del 5.4.2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 1.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n.19/2008 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della l.r. 7.5.2015 n.9";

- VISTO** il D.D.G. n. 524 del 15.6.2022 con il quale è stato conferito alla d.ssa Benedetta Cannata l'incarico di dirigente dell'Area 1 "Coordinamento affari generali e comuni del Dipartimento;
- VISTO** altresì il D.D.G. n. 681 del 30/06/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro della D.ssa Benedetta Cannata;
- VISTO** il D.D.G. n. 1018 del 26/09/2025 con il quale viene differito al 31/12/2025 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro della D.ssa Benedetta Cannata;
- VISTO** il DDG n. 1545 del 30/12/2025 con il quale viene differito il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro della D.ssa Benedetta Cannata al 30/03/2026;
- CONSIDERATO** che al momento la posizione di dirigente dell'Unità Operativa di Base A1.1 "Servizi generali" risulta vacante e che quindi le funzioni saranno parimenti svolte dal dirigente della struttura di massima dimensione come sopra individuato;
- VISTA** l'OCDPC n. 630 del 3.2.2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella G.U. del 8.2.2020 n. 32 con il quale, il Capo Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuando il Presidente della Regione Sicilia quale Soggetto Attuatore
- VISTA** l'OCDPC n. 630 del 3/02/2020, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione Sicilia è stato nominato Soggetto Attuatore;
- VISTA** la disposizione Presidenziale n. 2 del 13.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Siciliana istituisce, all'art. 1, la Struttura Sanitaria di Supporto del Soggetto Attuatore, a cui è attribuito il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore per la Salute della Regione Siciliana
- PRESO ATTO** che la Disposizione Presidenziale n. 2 del 13.3.2020, nell'istituire la Struttura Sanitaria di Supporto al Soggetto Attuatore (art 1), individuava, contestualmente, il preposto coordinatore della medesima nella persona del dr. Candela Antonino, disponendo, tra l'altro, che lo stesso relazionasse il Soggetto Attuatore sulle attività poste in essere e sullo Stato di attuazione delle attività in capo alla struttura, determinando, altresì, la durata del predetto incarico in mesi tre (art.5) e determinava il compenso per il preposto nella stessa misura prevista dal C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana, individuando (art 3 e 4) la relativa copertura, nelle more della assegnazione delle risorse necessarie da parte dello Stato, sul capitolo 412504 del Bilancio della Regione per il triennio 2020-2022, inserito nella rubrica dell'Assessorato regionale della Salute-Dipartimento della Pianificazione Strategica;
- VISTA** la convenzione di collaborazione stipulata in data 30.3.2020 tra il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore di cui all'OCDPC n. 630/2020 ed il Dr. Antonino Candela quale preposto e coordinatore della

struttura sanitaria di supporto, in attuazione della Disposizione n. 2 del 13.3.2020, per la durata di mesi tre decorrenti dal 13.3.2020, ed approvata con Disposizione n. 003 del 31.3.2020;

CONSIDERATO che, giusta l'art. 2 della Disposizione n. 003 del 31.3.2020, ai relativi oneri si farà fronte, nelle more dell'assegnazione delle risorse da parte dello Stato, con lo stanziamento del capitolo 412504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" (codice Siope U.1.03.02.99.999) del bilancio regionale per il triennio 2020/2022;

VISTO il capitolo 412504 (commissioni, comitati e collegi) che risulta inserito nella rubrica dell'Assessorato della Salute - DPS, mentre l'Ufficio competente al pagamento della Struttura é identificato, dalla Disposizione Presidenziale n 1 del 05/03/2020 nel Dipartimento della Protezione civile, quale Ufficio di supporto alle attività del Soggetto attuatore ex D.C.D.P.C. 626/2020 e destinatario delle risorse necessarie da parte dello Stato;

PRESO ATTO della dissociazione dei provvedimenti con i quali é stato conferito e disciplinato l'incarico e del provvedimento di impegno assunto, sul capitolo 412504 in data 30/06/2020, dal Dirigente pro-tempore dell'Area 1- Affari generali, nonché della interruzione anticipata del predetto rapporto collaborativo;

VISTO il D.R.A. n. 596 del 30/06/2020 con il quale il Responsabile pro-tempore dell'Area Affari Generali ha dato seguito alla disposizione Presidenziale che individuava il Capitolo 412504, iscritto nella rubrica dell'Assessorato della Salute, al fine di far fronte ai relativi oneri, impegnando, sul capitolo di spesa 412504 (Codice SIOPE U.1.03.02.99.999) del Bilancio della Regione Siciliana per l'importo complessivo pari ad € 51.146,88 occorrente per il pagamento delle spettanze dovute al Dr. Antonino Candela;

VISTO l'Atto di diffida del 31 gennaio 2023, con il quale l'Avv. Mercadante, nell'interesse e per conto del dott. Candela Antonino, ha intimato il Presidente della Regione e l'Assessorato della Salute "al pagamento di quanto dovuto, al rilascio delle buste paghe e dei contributi previdenziali" in favore dello stesso, per le prestazioni fornite dal 13/03/2020 al 13/05/2020, nella qualità di preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al Soggetto Attuatore, conferito con Disposizione n 2 del 13/03/2020, dal Presidente della Regione nella qualità, giusta OCDOC 630 del 03/02/2020;

PRESO ATTO della carenza documentale (relazione sulle attività poste in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla struttura suddetta ex art.2 dispos.n 2/2020) e della assenza di qualsiasi disposizione autorizzatoria al pagamento da parte del Soggetto attuatore al quale l'incaricato Candela era tenuto a produrre relazione sulle attività poste in essere e condizione in assenza della quale l'obbligazione assunta dal Soggetto Attuatore, non risulta adempiuta da parte dell'incaricato;

VISTA la nota prot 14111 del 27 Febbraio 2023 con la quale l'Area 1- Coordinamento ha chiesto alla Struttura del Soggetto Attuatore OCDPC630/2020 c/o la Presidenza della Regione, di conoscere se il nominato preposto coordinatore della Struttura sanitaria avesse reso la prevista relazione e di disporre se alla erogazione materiale dovesse provvedere la Amministrazione della Salute con le risorse impegnate sul bilancio della Regione ovvero il Dipartimento regionale della Protezione civile-Ufficio di Supporto ex disposizione n 1 del 5/03/2020, con le risorse a tal fine assegnate dallo Stato;

- VISTA** la medesima nota 14111/2023 con la quale si chiedeva alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione di far conoscere se il decreto “approvativo della Convenzione di collaborazione” sottoscritto in data 30/03/2020 dal Soggetto Attuatore ex OCDPC 630/2020, fosse stato registrato dalla medesima Ragioneria, adempimento questo cui rimaneva subordinata la validità e l’efficacia della convenzione(art. 7)
- VISTA** la nota prot. n 4532 del 3/03/2023 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, nel richiamare le Amministrazioni interessate (Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento della Pianificazione Strategica) a trovare soluzioni a tutela degli interessi della Regione, onde evitare aggravio di spese, confermava che “da verifiche effettuate non risultano relazioni presentate dal dott Candela presso questi uffici di diretta collaborazione” invitando, laddove considerata necessaria, a richiedere formalmente alla parte interessata;
- VISTA** la nota prot. n 24125 del 09/03/2023 con la quale la Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha comunicato che “a seguito di laboriose ricerche non é stato rinvenuto alcun decreto approvativo della Convenzione di Collaborazione di che trattasi”
- VISTA** la nota prot. n 9604 del 10/05/2023, con il quale l’ Ufficio Legislativo e Legale della Regione, al quale é stato all’uopo richiesto parere, ha confermato la legittimazione alla liquidazione del compenso, sia pure rideterminato proporzionalmente in relazione al periodo di effettivo svolgimento delle attività, condizionando lo stesso alla acquisizione delle prestazioni professionali svolte dal preposto ed al ricorso in concreto di tutte le condizioni previste;
- VISTA** la PEC del 01/06/2023 con la quale il legale del Dott. Antonino Candela ha notificato il ricorso depositato presso il Tribunale Civile di Palermo- Sezione Lavoro con il quale il ricorrente richiede l’erogazione delle somme convenute nella convenzione sottoscritta dal presidente della Regione-Soggetto attuatore e il ricorrente medesimo;
- VISTA** la nota prot. n 38442 del 07/07/2023, con la quale l’Area 1- Coordinamento corrispondeva alla richiesta di rapporto informativo della Avvocatura distrettuale dello Stato, fornendo alla stessa la documentazione e gli elementi informativi attraverso i quali costituire la difesa dell’Amministrazione;
- VISTA** la nota prot n 136141 del 23/12/2024 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso il verbale dell’udienza del 13/12/2024, nel corso della quale il Tribunale aveva formulato una proposta conciliativa consistente nella previsione che l’Amministrazione convenuta corrispondesse al ricorrente la somma lorda di € 27.162,68, riparametrata in ricorso alla luce del DDS 596 del 30/06/2020, invitando l’Amministrazione a formulare il proprio intendimento circa la proposta conciliativa.
- VISTA** la nota prot. 2136 del 17/01/2025 con la quale l’Amministrazione regionale della Salute, confermava che, non essendosi inverte le condizioni:(a)Visto di approvazione della Convenzione mediante registrazione da parte della Ragioneria Centrale della Presidenza,da non confondere con il visto della Ragioneria centrale della Salute apposto sul DDS 596/2020 di impegno di spesa; b) Relazioni del ricorrente-preposto al Soggetto attuatore sulle attività poste in essere così come dichiarato nella nota 4532 del 3 marzo dal Capo di Gabinetto della Presidenza) che avrebbero legittimato la liquidazione e il pagamento delle spettanze ex art 57 Dlgs n 118/2011, nei limiti dell’impegno

di spesa assunto con il DDS del 30/06/2020, non potevasi procedere al pagamento;

VISTA la medesima nota prot 2136 del 17/01/2025 con la quale si rimetteva, altresì, alla Protezione civile-Ufficio di supporto, identificata dalla Disposizione n 1 del 5 marzo 2020 del Presidente_soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n 626/2020, e destinatario delle risorse da parte dello Stato per il pagamento, tra l'altro, della prestazione resa dal ricorrente Sig. Candela-Coordinatore della struttura sanitaria di Supporto, affinché esprimesse formale autorizzazione alla proposta conciliativa, formulata dal Tribunale nella udienza del 13/12/2024, laddove in possesso di valida documentazione attestante la attività espletata dal dott Candela;

PRESO ATTO del mancato riscontro del Dipartimento della Protezione Civile in ordine a quanto richiesto con nota prot 2136 del 17/01/2025;

VISTA la PEC, in data 29/10/2025 con la quale il legale del ricorrente dott. Candela ha notificato la Sentenza n.4537/2025 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione Lavoro G.L. dott. Dante Martino il 28/10/2025, e pubblicata in pari data, con la quale nell'ambito del procedimento R.G.L. 6220/2023 é stato accolto il ricorso del dott Candela, con la conseguente condanna dell'Assessorato della Salute al pagamento della somma di €27.162,68 lordi oltre € 2.312,18 di interessi dal 16/02/2023 oltre al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 5.740,80 da distarre al medesimo avvocato;

VISTA la nota prot 116265 del 29/10/2025 con la quale l' Avvocatura distrettuale dello Stato, nel confermare che con la Sentenza 4537/2025 il Tribunale di Palermo aveva parzialmente accolto l'avverso ricorso e condannava l'Amministrazione anche al pagamento delle spese di lite, evidenziava la censurabilità della sentenza sotto molteplici profili e chiedeva di esprimere l'eventuale interesse all'impugnazione della sentenza;

VISTA la nota prot n 51539 del 17/11/2025 con la quale l'Assessorato della salute confermava l'interesse alla impugnazione della sentenza 4537/2025, condividendo i profili rilevati dalla Avvocatura dello Stato e ribadiva, argomentandone le ragioni, che le condizioni più volte richiamate (Visto della Ragioneria Centrale della Presidenza che conferisse validità ed efficacia alla convenzione e, quindi, al rapporto di collaborazione; Obbligo posto dall'art 4 della convenzione di Relazionare al Soggetto Attuatore, su attività svolta, che non può in una pubblica Amministrazione essere sostituita da messaggistica e verbali interlocuzioni che non rendono conto delle situazioni rilevate e delle proposte risolutive);

VISTA la nota 139410 del 20/12/2025 con la quale l'avvocatura Distrettuale, nel comunicare di aver depositato ricorso in appello in data 27/11/2025 e di non aver rinvenuto i presupposti per la proposizione di apposita istanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art.431 c.p.c., ha invitato l'Amministrazione a provvedere al relativo pagamento (con riserva di ripetizione), onde evitare ulteriori aggravii di interesse e spese, a meno di non essere in possesso di formale documentazione che evidenzi condizioni di insolvibilità del nominato in oggetto che possano pregiudicare la restituzione delle somme , in caso di positivo esito del gravame;

CONSIDERATO che dei rilevati elementi di insolvibilità la Amministrazione della Salute, chiamata occasionalmente al pagamento nei riguardi del ricorrente, non ha e non può detenere le relative informazioni;

VISTA la sentenza n. 4537/2025 pubblicata il 28/10/2025, che ha condannato questa Amministrazione al pagamento di € 27.162,68 lordi, a titolo di spettanze retributive, oltre agli interessi nella misura legale, nonché la somma di euro 4800,00 per spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione di quest'ultima somma in favore del procuratore antistatario;

CONSIDERATO che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.8017/2019; n. 12708/2020; n. 23071/2021, n.18897/2019) ha confermato il principio secondo il quale ogni condanna giudiziale al pagamento di crediti di lavoro deve essere intesa come una condanna al pagamento dell'importo lordo, in quanto la ritenuta può legittimamente operarsi solo se corrisposta tempestivamente all'ente previdenziale, mentre se in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva che diviene parte della retribuzione spettante;

RITENUTO pertanto, che l'obbligo di pagare le ritenute contributive sorge solo quando la somma viene effettivamente percepita, secondo il cosiddetto "criterio di cassa", dal lavoratore che provvederà a sanare la propria posizione contributiva presso l'Ente competente;

VISTO il DRA n 246 del 26/02/2026, trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato della Salute, restituito in data 12/03/2026, non validato in ragione del rilevato obbligo di operare la ritenuta fiscale in quanto "il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, ha l'obbligo di operare le ritenute fiscali all'atto del pagamento delle retribuzioni arretrate", ed emolumenti riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di sentenze o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e soggette a tassazione separata, secondo la giurisprudenza indicata nel detto rilievo (Cass. civile ordinanza n 14296 del 2025; ordinanza n 14260 del 2025);

RITENUTO, pertanto, di dover annullare il DRA n. 246 del 26/02/2026 per le motivazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che al pagamento degli interessi (quantificati in € 2.984,13) e delle spese di lite (pari ad € 6.001,10) provvederà l'Area Interdipartimentale 2 "Affari Giuridici e Contenzioso" del Dipartimento della Pianificazione Strategica sul capitolo 412505 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori,....." a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio;

PRESO ATTO della disponibilità nel capitolo 412504 di € 51.146,88;

CONSIDERATO, comunque, di dover procedere alla liquidazione, a valere sull'impegno assunto, con decreto n. n. 596 del 30/06/2020, in favore di Candela Antonino la somma netta di € 20.915,26, con riserva di ripetizione delle somme in esito al giudizio di appello e di € 6.247,42 a titolo di ritenuta d'acconto;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare n 17 del 10/12/2021 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN del beneficiario con la documentazione in possesso all'Area 1-Coordinamento e Affari Generali;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, è annullato il DRA n. 246 del 26/02/2026.

Articolo 2

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è autorizzata la liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa, per il pagamento mediante accredito su conto corrente bancario IBAN [REDACTED], in favore di Candela Antonino,- [REDACTED] giusta sentenza n 4537/2025, pubblicata il 28/10/2025, dell'importo lordo di € 27.162,68, con riserva di ripetizione delle somme in esito al giudizio di appello, a valere in conto residui sull'impegno assunto con decreto n 596 del 30/06/2020, sul capitolo 412504 "Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi" (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999) del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso, come di seguito distinto:

- € 20.915,26 con riserva di ripetizione delle somme in esito al giudizio di appello;
- € 6.247,42 a titolo di ritenuta d'acconto.

Articolo 3

E' autorizzata la liquidazione di € 6.247,42 a titolo di ritenuta d'acconto pari al 23% che verrà pagata con emissione di F24 sul portale SCORE.

Articolo 4

Alla liquidazione degli interessi legali e delle spese di lite provvederà con successivo provvedimento la Area interdipartimentale 2 - *Affari Giuridici e contenzioso* del Dipartimento della Pianificazione Strategica, a valere sul Capitolo 412505 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori".

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online e alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza

Palermo, li 18 marzo 2026

LA DIRIGENTE
(Benedetta Cannata)